


* * * * *



**IL CONTENZIOSO:
il procedimento di primo grado
(Dott. Antonino Sollena)**

Introduzione

- In altri settori del diritto chi afferma un certo fatto a carico di un altro soggetto non può emanare atti unilaterali potenzialmente suscettibili di imporsi alla controparte. Egli deve invece richiedere all'A.G. un provvedimento che identifichi i termini storici della pretesa e li metta fuori contestazione, con quella potenziale impegnatività che l'accertamento tributario possiede *ex se*. (Lupi).

Pilastri normativi



D.Lgs.545/92

**Organizzazione della
magistratura tributaria**




D.Lgs.546/92

**Modalità di svolgimento del
processo tributario.**

Svolgimento del processo tributario


... “per quanto da esse non disposto” = deve esserci una lacuna nel 546



Il processo tributario è basato sul processo civile. E' disciplinato dal 546/92 e richiama le norme del c.p.c. “I giudici tributari applicano le norme del suddetto decreto e ... “

... “e con esse compatibili” = deve esserci compatibilità


Termini (art.155 c.p.c.)



Il ricorso

- **art.18 D.Lgs.546/1992: il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale**
- **il ricorso è notificato alla controparte, successivamente avviene la costituzione in giudizio**

**avverso uno degli atti
impositivi indicati nell'art.19
del D.Lgs.546/92**



**entro 60 giorni
dalla notifica**

Art.18: contenuto del ricorso pena inammissibilità

- giudice contro cui è diretto
- generalità del ricorrente, residenza (sede legale), domicilio eletto, codice fiscale (la mancanza del c.f. non causa l'inammissibilità)
- parte resistente
- atto impugnato
- motivi di impugnazione
- sottoscrizione

Parti resistenti


Agenzie fiscali (Entrate, dogane, territorio, demanio)

Agenti della riscossione

Enti locali, camere di commercio

che hanno emanato l'atto impugnato

(o non hanno emanato l'atto richiesto)



Oggetto della domanda

“PETITUM”:

Oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto impositivo (o l'accertamento del diritto al rimborso).

“CAUSA PETENDI”:

I motivi sono le ragioni di fatto e di diritto poste a base della richiesta al giudice. Vanno indicati in sede di ricorso, MAI di memorie o di appello (meccanismo di tipo impugnatorio).

Contenuto eventuale del ricorso

- richiesta di tutela cautelare (art.47)
- richiesta di discussione in pubblica udienza
- dichiarazione di conformità
- procura (in calce o a margine) (obbligo difensore se valore causa > 2.582.28 euro)
- richiesta di condanna alle spese


Onere della prova

Art.2697 c.c.: l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa spetta all'ente impositore. Il ricorrente è attore in senso solo formale, perché in realtà la pretesa è avanzata dell'ente impositore.


Solo in alcuni casi l'onere della prova è invertito, come quando il ricorrente invoca il diritto alla detrazione iva, o richiede l'applicazione di agevolazioni oppure quando viene rovesciato in base a delle presunzioni.

Prove

Il processo tributario si basa su prove costituite da documenti. Sono infatti vietati espressamente il giuramento e la prova testimoniale (art.7 comma 4)



SI: scritture private, copie fotostatiche, supporti informatici, atti pubblici, presunzioni, dichiarazioni di terzi scritte



NO: testimonianza, confessione, giuramento; opera comunque il “libero convincimento” del giudice

Schema di ricorso (1)

GIUDICE ADITO (“Alla Comm.Trib.di Palermo”)

RICORSO della Alfa s.p.a. etc etc, elettivamente domiciliata in Palermo, presso...

CONTRO Agenzia delle entrate di Palermo 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede...

per l'annullamento dell'avviso ... pervenuto/notificato il relativo a

FATTO

Schema di ricorso (2)


MOTIVI (da enunciare, non c'è bisogno di illustrarli)

Criterio di logica pregiudizialità:


- 1) in via pregiudiziale...
- 2) sempre in via pregiudiziale...
- 3) ancora in via pregiudiziale...
- 4) in via subordinata (NEL MERITO)

P.Q.M. si chiede che la Comm.Trib.adita voglia annullare integralmente l'atto impugnato meglio individuato in epigrafe, ivi compresa l'irrogazione delle sanzioni, con la condanna dell'ente impositore alla restituzione di quanto il ricorrente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al fine di evitare atti esecutivi. Si producono.... ..


Proposizione del ricorso



**Consegna diretta dell'originale del ricorso
(attenzione: impossibile per agenti della
riscossione, art.16 c.3)**



**Spedizione e mezzo posta dell'originale
del ricorso (attenzione: plico senza busta)**



**Notifica tramite ufficiale giudiziario di
copia del ricorso (conforme)**

Esempio di vizi di legittimità e notifica del ricorso

Vizi della cartella
(ricorso not.Agente)

- Difetto di motivazione
- Tardività notifica
- Omessa sottoscrizione
- Mancata indicazione del responsabile del procedimento
- Errata indicazione autorità contro cui ricorrere

Vizi imputabili a Ente
(ricorso not.Ente)

- Ommissione comunicazione “bonaria”
- Mancata indicazione del responsabile del procedimento di formazione del ruolo
- Omessa notifica dell'atto presupposto

Chiamata in causa dell'ente da parte dell'Ag.della riscossione



Sentenza Cassazione 25.7.2007 n.16412

Qualora il ricorrente citasse l'Agente eccependo vizi relativi al tributo, quest'ultimo al fine di evitare di rispondere delle conseguenze della lite dovrà chiamare in causa l'Ente creditore interessato, ai sensi dell'art.39 del D.Lgs.112/99.

In ogni caso non sussiste inammissibilità del ricorso.

Termini


Art.21: il ricorso va proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.



SOSPENSIONE FERIALE

I termini processuali sono sospesi dall'1/8 al 15/9

Art.19: atti impugnabili

- 
- **Avviso di accertamento / liquidazione**
 - **Provvedimenti di irrogazione sanzioni**
 - **Cartella di pagamento / Avviso di mora**
 - **Iscrizione ipoteca / Fermo amministrativo**
 - **Diniego di rimborso**
 - **Diniego o revoca di agevolazioni**

L'elenco non è tassativo. Negli ultimi anni la giurisprudenza si è orientata verso una “apertura” dell'art.19. Ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri (art.19 comma 3).

Impugnazione “cumulativa”

art.19 comma 3

La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

Vizi di legittimità e di merito

LEGITTIMITA'

Notifica
Sottoscrizione
Decadenza
Motivazione

MERITO

Mancata considerazione
cause giustificative
dello studio di settore

Errata applicazione
della percentuale di
ricarico

Mancata considerazione
della correttezza di un
condono

Costituzione in giudizio del ricorrente

**Art.22: il ricorrente, entro 30 giorni
dalla notifica del ricorso
deve costituirsi in giudizio**

**A pena di
inammissibilità**

**Deposita
(o spedisce)
ricorso e
allegati**

**Deposita
(o spedisce)
copia ricevuta
consegna o
spedizione**

Esempio di attestazione di conformità all'originale

Il presente ricorso è redatto in duplice esemplare di identico contenuto; l'originale, in carta resa bollata, viene notificato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 546, alla Ag.Entrate, Uff.PA1 e la copia, che si dichiara sin d'ora conforme all'originale, sarà depositata presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Palermo, entro il termine di trenta giorni, corredata dei documenti citati in calce.

Va inserita in tutti i casi in cui il ricorso sia stato notificato mediante consegna diretta o spedizione a mezzo posta. Non occorre in caso di notifica tramite ufficiale giudiziario, in quanto la conformità è attestata da quest'ultimo.

Costituzione in giudizio del resistente

Art.23: il resistente, entro 60 giorni dalla notifica del ricorso deve costituirsi in giudizio

**TERMINE
ORDINATORIO
e non
perentorio**

**Deposita
l'atto di
CONTRODEDUZIONI
(eccezioni di rito, di
merito, indica le prova
di cui si avvale, etc.)**

**Chiama
in causa il
terzo**

Memorie illustrative dei motivi e documenti

FINO A 10 gg.liberi

Possibilità di depositare memorie illustrative

FINO A 20 gg.liberi

Possibilità di depositare documenti (pvc, atti, perizie, foto)

FINO A 5 gg.liberi

brevi repliche, solo in caso di camera di consiglio

Formazione del fascicolo

Il materiale depositato forma il “fascicolo”.


Comprende i documenti depositati, i verbali, le memorie, il ricorso stesso, le sentenze.

Alla costituzione in giudizio viene assegnato un numero di R.G.R. e il Presidente della Commissione assegna il ricorso a una sezione.

ART.24

Ok integrazione se controparte deposita doc.non conosciuti (termine: 60 gg.) o per questioni rilevabili d'ufficio (solo per primo grado)

Esame preliminare del ricorso



Avviso di trattazione

- Il presidente di Sezione fissa la data di trattazione.
- Il presidente di Sezione nomina il relatore.
- La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima! (art.31)
- La data è importante per i termini del deposito di memorie e documenti.
- La comunicazione avviene nel rispetto dell'art.16 (consegna a mano, plico A/R, u.g.)

Discussione

CAMERA DI CONSIGLIO




- **Modalità ordinaria**

PUBBLICA UDIENZA



- **Opzione**
- **Sempre raccomandabile**
- **Istanza separata (10 gg., in bollo) o richiesta in sede di ricorso introduttivo**

Pregiudiziale di costituzionalità



La sentenza (1)

Art.35: il collegio, dopo la discussione in pubblica udienza o l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto, in camera di consiglio.

Il presidente sottoscrive il dispositivo, il relatore stende la motivazione. Si può rinviare (max 30 gg) in caso di necessità di approfondire delle questioni.

La sentenza (2)

La sentenza viene poi resa pubblica mediante deposito presso la segreteria della Commissione, entro 30 gg dalla deliberazione (rilevanza esterna).

Il dispositivo è comunicato alle parti costituite entro 10 gg dalla data del deposito della sentenza.

Art.36: contenuto


(*) la motivazione è la parte più importante della sentenza

- indicazione collegio, parti, difensori
- esposizione dello svolgimento del processo
- richieste delle parti
- motivi (fatto/diritto) (*)
- dispositivo
- data deliberazione
- sottoscrizione pres./rel.

Criterio della soccombenza

La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio.

Giudice può compensare in caso di soccombenza reciproca o per giusti motivi.



Giudice può escludere la ripetizione di spese eccessive o superflue.

Spese “vive”, onorari dei difensori, consulenze tecniche.

La nota spese

Il difensore unisce al fascicolo la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita (art.75 disp. att.c.p.c.)

La giurisprudenza ammette il deposito fino al momento stesso dell'udienza di trattazione (nel caso di trattazione in camera di consiglio entro 5 gg.liberi prima).

Presupposti per la compensazione delle spese

Soccombenza reciproca

- ricorso accolto solo per una imposta
- avviso annullato in parte

Giusti motivi

- obiettiva incertezza
- complessità
- precedenti contrastanti
- novità

Riscossione frazionata del tributo (1)

NOTIFICA ATTO DI ACCERTAMENTO

META' DEL TRIBUTATO

art. 15 D.P.R. 602/73 per le imposte dirette
art. 60 D.P.R. 633/72 per l'Iva

UN TERZO DELLA MAGGIORE IMPOSTA

art. 56, comma 1, lett. a) D.P.R. 131/86 per l'imposta di registro.


DUE TERZI

se la sentenza respinge il ricorso

DECISIONE C.T.P.

Per l'ammontare risultante dalla sentenza della CTP, e comunque non oltre i due terzi se la sentenza accoglie parzialmente il ricorso.

Riscossione frazionata del tributo (2)




La tutela cautelare

Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti (art.47 d.lgs.546/92).

Il giudice decide con ordinanza non impugnabile.

I presupposti per la tutela cautelare



Il processo cautelare


La proposizione della domanda fa nascere un procedimento incidentale che si innesta nel processo

Fasi:


- Proposizione della domanda (nel ricorso oppure con atto separato, in bollo, da notificare alle parti)**
- Fissazione dell'udienza (con eventuale documentazione giustificativa)**
- Discussione in presenza delle parti**
- Emissione della ordinanza cautelare (non impugnabile)**
- Se accolta, fissazione della trattazione entro 90 gg.**

Conciliazione giudiziale (cenni)


Strumento deflattivo con il quale si può definire la controversia prima della conclusione del procedimento di primo grado (art.48)



Solo in primo grado e comporta la riduzione delle sanzioni a 1/3



Può essere proposta da ognuna delle parti



Oggetto: ogni tributo

Il giudizio di ottemperanza (cenni)

Non sempre l'ente impositore adempie celermente ai doveri derivanti dalla sentenza di condanna.

Il giudizio di ottemperanza è necessario per ottenere una sentenza utile all'esecuzione del giudicato

Occorre una sentenza di condanna passata in giudicato e l'inadempimento dell'ente. Si può proporre dopo 30 giorni dalla notifica dell'atto di messa in mora.

Fine



**GRAZIE
PER L'ATTENZIONE
(ansollena@studiosollena.it)**